



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1070/15 S.N.

Roma, 6 ottobre 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro Pansa

OGGETTO: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
ULTERIORE SEGUITO

Egregio Signor Capo della Polizia,

il COISP si è trovato costretto più volte a richiedere il Suo intervento per far cessare le fantasiose e disomogenee interpretazioni che si sono registrate un po' ovunque relativamente all'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le "Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici".

In riscontro a tali denunce, alle stesse richieste di taluni Dirigenti di Uffici periferici e nondimeno a seguito di quanto affermato dal Tar Lazio con sentenza n. 5714/2015 del 25 febbraio 2015, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in data 24 luglio 2015, ha emanato la circolare recante n. 333.A/9807.F.4/5567/2015 con la quale, nel merito della suddetta normativa, ha inteso "fornire alcune precisazioni, onde consentire una più compiuta identificazione della normativa vigente in materia ed una uniforme applicazione della stessa a tutto il personale della Polizia di Stato", puntualizzando che

... su presentazione, da parte del dipendente, di idonea attestazione, rilasciata, dal medico o dalla struttura che ha effettuato la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico, nel rispetto dei dettami di cui al comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, potrà essere concesso, dal dirigente dell'Ufficio o Reparto, il congedo straordinario per gravi motivi.
... resta ferma la possibilità di fruire del congedo straordinario o dell'aspettativa per malattia qualora l'assenza si renda necessaria nel quadro di una specifica patologia in atto, debitamente certificata.

Citata Direzione, quindi, ha inteso ricondurre sotto il potere discrezionale dei vari Dirigenti (...la concessione del congedo straordinario per gravi motivi rientra, per l'appunto, nella discrezione dell'Amministrazione...) quello che invero dovrebbe costituire (e costituisce!) un pieno diritto del personale ad assentarsi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Insomma, l'ennesima pretesa del Suo Dipartimento di negare ai Poliziotti quanto è riconosciuto al restante personale della Pubblica Amministrazione e che la stessa legge riconosce anche a loro!!

Il dettato di cui al richiamato art. 55-septies comma 5-ter, i contenuti della sentenza del TAR Lazio, la circolare del Ministero della Salute datata 24.4.2015 (che pure Le abbiamo rammentato in una delle tante missive a Lei dirette sull'argomento), statuiscono ed affermano in maniera chiara che il personale della Polizia di Stato, per effettuare visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, può ricorrere all'assenza per malattia la cui discrezionalità non è in capo all'Amministrazione ... e quest'ultima non può limitare il dipendente o costringerlo alla fruizione di permessi che per loro natura sono diversi dall'istituto della malattia né può costringerlo a fruire del proprio congedo ordinario sperando che il proprio Dirigente decida di riconoscergli un congedo straordinario per gravi motivi che, con il diritto alla salute in argomento non c'azzecca proprio nulla!!

La invitiamo quindi a voler rimediare all'ennesima absurdità posta in essere dal Suo Dipartimento della P.S. ed a voler disporre l'immediata revoca della circolare del 24 luglio 2015 e contestuale ripristino di quanto affermato nella circolare del 2.8.2013 recante n. 557/RS/01/61/4166, ove correttamente si specificava che "...ai fini di computare tali assenze è sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto. Alla luce di tale indirizzo, è quindi possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto; ne consegue che le certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie che hanno erogato la prestazione possono essere prive di diagnosi e di prognosi.tali attestazioni non necessariamente devono essere vidimate dal sanitario della Polizia di Stato."

Si attende cortese urgente riscontro.

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari